



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: I CHIARIMENTI DEL FISCO SULLO SCUDO FISCALE

Si ricorda alla gentile clientela che il prossimo **15 dicembre 2009** scade il termine per il perfezionamento dello Scudo fiscale, istituto che consente di regolarizzare o rimpatriare attività finanziarie (denaro e titoli) e attività patrimoniali (oggetti d'arte, imbarcazioni, gioielli, immobili, ecc.) possedute all'estero tramite il versamento di una imposta straordinaria pari al 5% del valore dei beni indicato nella dichiarazione riservata. L'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta per offrire il proprio parere su alcuni aspetti di tale istituto; di seguito si propone una breve tabella riepilogativa contenente solo i principali chiarimenti di interesse diffuso.

La materia ha evidenti aspetti tecnici di non semplice comprensione: la presente comunicazione ha infatti lo scopo principale di **sollecitare l'attenzione di coloro che possiedono beni all'estero. Lo Studio è a disposizione per la verifica dei requisiti necessari per accedere a tale istituto oltre che per l'analisi dei costi / benefici dell'operazione.**

Copertura da accertamenti fiscali

Il versamento dell'imposta straordinaria, oltre al fatto di sanare le violazioni in materia di monitoraggio valutario, offre al contribuente una copertura da accertamenti sui precedenti periodi d'imposta, pari al valore indicato nella dichiarazione riservata, con riferimento alle contestazioni che abbiano un'astratta riferibilità alle somme occultate (in particolare, contestazione per ricavi non dichiarati). La copertura riguarda prima di tutto le imposte sui redditi, ma interessa anche le altre imposte riconducibili alle attività scudate.

L'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito un importante aspetto: la protezione derivante dallo Scudo copre anche accertamenti sintetici (quale il redditometro). La copertura da accertamenti interessa anche donatari ed eredi del contribuente; nel caso di attività all'estero in comunione, la copertura riguarda solo il contribuente che aziona lo Scudo.

Lo Scudo non opera nei confronti di verifiche che siano già state portate a formale conoscenza (notificate) al contribuente alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

| | |
|---|--|
| <p>Termine</p> | <p>I contribuenti possono azionare lo Scudo entro il 15 dicembre 2009: entro tale data occorre effettuare il versamento, mettendo a disposizione dell'intermediario (in genere, la banca) la somma necessaria, e facendosi rilasciare copia della dichiarazione riservata. L'Agenzia segnala che in alcune situazioni potrebbero verificarsi dei ritardi nel rimpatrio o nella regolarizzazione non dipendenti dalla volontà del contribuente (in particolare, si pensi al caso di smobilizzo di fondi investiti in attività finanziarie strutturate ed articolate che richiedono tempo per essere liquidate): in questo caso le operazioni possono essere perfezionate anche successivamente, purché <i>“entro una data ragionevolmente ravvicinata”</i>. Comunque, l'imposta straordinaria deve essere versata entro il 15.12.09.</p> |
| <p>Regolarizzazione: i Paesi collaborativi</p> | <p>Lo Scudo fiscale può essere azionato sia attraverso il rimpatrio delle attività che attraverso la regolarizzazione. Mentre il rimpatrio è sempre ammesso da qualunque Paese (ovviamente purché il bene sia oggettivamente rimpatriabile), la regolarizzazione (che ha quale caratteristica principale quella di sanare le attività scudate lasciandole all'estero) è possibile solo per i beni che alla data del 5 agosto 2009 erano ubicati in un Paese dell'Unione Europea o in un Paese aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un "effettivo" scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (attualmente Norvegia e Islanda).</p> <p>La regolarizzazione è possibile anche per i Paesi dell'Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie. In particolare: Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia.</p> |
| <p>Rimpatrio e regolarizzazione: modalità</p> | <p>L'Agenzia ha chiarito che, oltre che per il denaro e le attività finanziarie, il rimpatrio è possibile anche per le attività patrimoniali (gioielli, quadri, ecc) tramite il trasporto al seguito.</p> <p>Per evidenti motivi non possono essere rimpatriati gli immobili. Nel caso in cui gli immobili siano ubicati in Paesi non collaborativi (come ad esempio la Svizzera) si è detto che non è neppure possibile la regolarizzazione: in questo caso occorrerà utilizzare una diversa soluzione, azionando lo Scudo attraverso il rimpatrio per equivalente. Sarà possibile vendere l'immobile e rimpatriare il denaro ricavato dalla cessione del bene, oppure conferire l'immobile in società e quindi rimpatriare la partecipazione (purché la società partecipata possieda esclusivamente il bene da scudare).</p> |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016